


ACCORDO CONTRATTUALE
FRA
L'AZIENDA SANITARIA "FRIULI OCCIDENTALE"
E L'ASSOCIAZIONE "VIA DI NATALE ONLUS"
PER ATTIVITA' DI HOSPICE
NEL PERIODO 2021- 22





**ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA SANITARIA "FRIULI OCCIDENTALE"
E L'ASSOCIAZIONE "VIA DI NATALE ONLUS"
PER ATTIVITA' DI HOSPICE NEL PERIODO 2021- 22**

TRA

L'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale", con sede in Pordenone Via Vecchia Ceramica n. 1 - C.F. e P.IVA 01772890933 - di seguito nominata AsFO, legalmente rappresentata dal dott. Joseph Polimeni, che interviene nel presente atto in qualità di Direttore Generale, ai sensi del decreto n. 650 del 14 luglio 2021

E

l'Associazione "Via di Natale ONLUS" con sede legale in Aviano (PN) Via Franco Gallini n. 1 - C.F. 80013660933 - di seguito nominata Associazione - legalmente rappresentata dal Per. Ind. Loris Scian, nato il 19.01.1977 a Pordenone, codice fiscale SCNLR577A19G888O, che interviene nel presente atto in qualità di Vicepresidente della Associazione medesima delegato a compiere tutti gli adempimenti necessari, così come indicato dallo Statuto Sociale all'art. 20 e nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 22.06.2021

PREMESSO

- Che le Aziende Sanitarie sono tenute ad assicurare direttamente o per il tramite di erogatori accreditati, l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza di cui al D.P.C.M. 12.01.2017 " *Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*" e come previsto dalla D.G.R. n. 165 del 05.02.2016 " *Recepimento degli Accordi Stato - Regione Rep. Atti n. 239/CSR, n. 151/CSR, n. 87/CSR - Rete Regionale delle Cure Palliative e della Terapia del Dolore*";
- Che il D.P.C.M. 12 gennaio 2017 recepisce tutta la normativa progressivamente adottata e prevede i seguenti livelli di assistenza nell'ambito della Rete Locale di cure palliative, in particolare all'art. 21 (Percorsi assistenziali integrati), all'art. 31 (Centri specialistici di Cure palliative- Hospice), all'art. 38 (Ricovero ordinario per acuti);
- Che la Regione Friuli Venezia Giulia, con Deliberazione di Giunta n. 650 del 11.04.2013, ha approvato i requisiti e la procedura per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali sanitarie e assistenziali (RSA) e Hospice;
- Che la L.R. 12 dicembre 2019, n. 22 " *Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.*" identifica l'hospice fra le strutture di assistenza intermedia deputato ad assicurare cure palliative nonché assistenza sulle ventiquattro ore per evitare il ricovero ospedaliero nel fine vita;



- Che con nota prot. 8161/P del 23.04.2015 la Direzione Centrale Salute ha disposto che la tariffa omnicomprensiva da applicare per le degenze in Hospice è quella riportata nella DGR n. 3529/2003 "L.R. n. 49/1996 art. 12: linee per la gestione del servizio sanitario regionale 2004" (capitolo 4 indirizzi per la gestione) e quantificata in euro 260,00 per giornata di degenza;

CONSIDERATO CHE

- l'Associazione assicura, presso la propria struttura denominata "Hospice Via di Natale" in Aviano, l'erogazione di piani assistenziali personalizzati attraverso la propria equipe multidisciplinare, per pazienti affetti da patologie oncologiche in fase avanzata, per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia (L. 38/2010, art. 2, comma 1);
- la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia ha concesso, con decreto n. 1226/SPS del 14.07.2020, la proroga al 29.10.2020 dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivo a pieno titolo per l'attività di Hospice svolta dalla struttura sanitaria "Hospice Via di Natale" con una dotazione di n. 12 posti letto, ai sensi della D.G.R. n. 650/2013;
- la Direzione Centrale Salute, Integrazione socio-sanitaria, Politiche sociali e Famiglia ha concesso, con decreto n. 2028/SPS del 22.10.2020, la proroga al 01.05.2021 dell'accreditamento dell'Hospice Via di Natale;
- la Direzione Centrale Salute con propria nota del 23.2.2021 ha comunicato che, con riferimento alla scadenza dell'autorizzazione/accreditamento prevista per l'1.5.2021 dal decreto n. 2028/SPS, del 22.10.2020, avente ad oggetto "D.L. n. 18/2020 - D.G.R. n. 650/2013. Proroga autorizzazione/ accreditamento di cui ai decreti n. 1016/2017 e n. 1282/2017 per la struttura "Hospice Via di Natale", l'articolo 103, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, come modificato dalla legge 27.11.2020, n. 159, di conversione del decreto legge n. 125/2020, stabilisce che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati (...), in scadenza tra il 31 gennaio e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza";

PRESO ATTO

degli obiettivi di salute, delle competenze e delle azioni, entro i livelli essenziali di assistenza, rinvenibili nei seguenti atti di programmazione sanitaria:

- Legge 15.03.2010, n. 38 "*Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*";
- Legge Regionale 14.07.2011, n. 10 "*Interventi per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore*";



- Legge Regionale 12 dicembre 2019 , n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006.";
- Intesa Stato Regioni 25 luglio 2012 che definisce i requisiti minimi ed organizzativi;
- D.G.R. n. 165 del 05.02.2016 "Recepimento degli Accordi Stato - Regione Rep. Atti n. 239/CSR, n. 151/CSR e n. 87/CSR - Rete regionale delle cure palliative e della terapia del dolore";
- D.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- Che il Responsabile dell'esecuzione del presente accordo contrattuale è il Direttore della S.C. Rete delle cure intermedie e palliative – Hospice;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, come sopra indicate, convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'accordo contrattuale

Il presente accordo ha per oggetto l'erogazione degli interventi sanitari, socio-sanitari e assistenziali effettuati presso l' "Hospice Via di Natale" in Aviano a favore di pazienti affetti da tumore e/o patologia cronica degenerativa per la quale non esistono terapie o, se esistono, sono inadeguate o inefficaci e pertanto necessitanti di cure palliative - Branca specialistica: Hospice.

Il programma di cure è orientato a migliorare la qualità della vita residua attraverso la risposta globale ai bisogni (fisici, psico-emozionali, sociali, spirituali) del paziente in condizione di terminalità e della sua famiglia.

Il servizio è svolto presso la struttura di proprietà dell'Associazione, ubicata ad Aviano (PN) Via F. Gallini n. 1 e costituita da n. 12 posti letto, riservati prioritariamente a pazienti residenti nel territorio di riferimento dell'ASFO.



Art. 2 - Volume di attività e aspetti economici

La tariffa giornaliera di accoglimento presso l'Hospice dell'Associazione è determinata in euro 260,00 ai sensi della D.G.R. 3529/2003 "L.R. 49/1996 art.12: linee per la gestione del servizio sanitario regionale 2004" (cap. 4: indirizzi per la gestione), come indicato dalla Direzione Centrale Salute con nota prot. 8161/P del 23.04.2015.

Il valore del budget assegnato all'Associazione per ciascun anno di validità del presente accordo è pari a euro 759.200,00 rapportato ad un totale annuo massimo inderogabile di presenze di residenti dell'AsFO pari a 2920 presenze annue a fronte di n. 10 posti letto accreditati e contrattualizzati (DGR 2062/2014 "Strutture e standard organizzativi della rete dei servizi di assistenza primaria").

Art. 3 - Compiti ed impegni dell'Associazione

La gestione del servizio di Hospice da parte dell'Associazione si estrinseca in osservanza degli standard e dei requisiti previsti dalla D.G.R. n. 650 del 11 aprile 2013 "Dlgs 502/1992, artt. 8 bis, 8

ter e 8 quater – L.R. 8/2001, artt. 4 e 5 - L. 296/2006, art 1, comma 796, lett. t - autorizzazione e accreditamento delle strutture residenziali sanitarie assistenziali (RSA) e hospice. Approvazione definitiva requisiti e procedura” e secondo i contenuti di cui all’Allegato alla D.G.R. n. 165 del 05.02.2016.

L’Associazione si impegna a mantenere tutti i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi – generali e specifici – di autorizzazione e di accreditamento relativi alle prestazioni oggetto del presente accordo. L’Associazione può erogare prestazioni di ricovero nelle sole branche per le quali è stato rilasciato l’accredito.

In particolare, le cure palliative assicurate presso l’Hospice dell’Associazione rappresentano l’insieme degli interventi integrati sanitari, socio-sanitari ed assistenziali necessari a garantire il livello di assistenza residenziale e sono costituite da prestazioni sanitarie professionali di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e psicologico oltre che da prestazioni sociali, tutelari ed alberghiere, nonché di sostegno spirituale.

L’Associazione realizza il programma personalizzato di cure palliative attraverso una équipe multiprofessionale e multidisciplinare, avvalendosi di personale in possesso dei prescritti titoli abilitanti e che non si trovi in situazioni di incompatibilità.

L’Associazione si impegna a comunicare all’Azienda e alla Direzione Centrale Salute gli eventuali periodi di sospensione di attività da qualsiasi causa determinati, specificandone la motivazione.

L’Associazione si impegna a rapportarsi, secondo politiche di integrazione e di interventi condivisi, con il Dipartimento di Assistenza Primaria, i Distretti e la S.C. “Rete delle Cure intermedie e palliative - Hospice” dell’AsFO, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Art. 4 - Compiti ed impegni dell’AsFO

Le richieste di ingresso all’ Hospice Via di Natale dovranno pervenire direttamente, secondo modalità concordate con ASFO, al PUA di residenza della persona, che provvederà poi ad inviarle presso la Sc “Cure Intermedie, palliative – Hospice” per essere immesse in una lista comune con l’Hospice Aziendale secondo criteri di priorità. Verrà rispettato comunque il diritto della persona della scelta del luogo di cura.

I criteri di accesso potranno essere concordati tra le parti e formalizzati prima della delibera definitiva.

L’AsFo si impegna a:

- a) identificare e mantenere, presso i propri presidi e strutture, corsie preferenziali per l’effettuazione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali prescritte alle persone assistite nell’ Hospice Via di Natale;
- b) è consentito, nell’ambito delle prestazioni erogate presso l’Hospice Via di Natale, l’utilizzo del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale per le attività svolte all’interno della Struttura, nei



termini e alle condizioni previste dalla D.G.R. n. 3011 del 30.11.2007. Il ricettario, utilizzabile unicamente per le prescrizioni di diagnostica escluse le prescrizioni farmaceutiche, è consegnato - a cura del Distretto del Livenza dell'AsFO - nominalmente al singolo medico operante presso l'Hospice Via di Natale. I nominativi dei medici prescrittori sono previamente comunicati dal Direttore Sanitario dell'Hospice, ai sensi della citata D.G.R. 3011/2007.

Art. 5 - Controlli

L'AsFO si riserva la richiesta di informazioni, documentazione e l'effettuazione di accertamenti volti alla verifica del rispetto dell'accessibilità, dell'appropriatezza clinica ed organizzativa sull'attività erogata, anche mediante sopralluoghi presso la sede operativa dell'Associazione con le modalità operative contenute nella D.G.R. n. 1321 del 11.07.2014 come modificata da D.G.R. n. 182 del 02.02.2018.

Art. 6 - Ruolo dei Distretti Sanitari

Ciascun Distretto Sanitario è tenuto a:

- a) agevolare in modo proattivo il coinvolgimento **dei MMG e dei PLS** per ottimizzare il percorso di accoglimento dei propri assistiti presso l'Hospice, o l'attuazione delle altre prestazioni di assistenza sanitaria, nella logica della continuità di cura;
- b) attivare tempestivamente, per i casi di particolare complessità e gravità, l'Unità di Valutazione Distrettuale per la valutazione dei problemi, la proposta, la predisposizione e la verifica periodica del piano di cura nel corso dell'evoluzione della malattia, nonché l'attuazione di un programma assistenziale integrato, personalizzato e coordinato in funzione dei bisogni dell'assistito;
- c) individuare e segnalare all'Hospice Via di Natale il nominativo del referente Distrettuale da contattare per gli assistiti di propria competenza.


Art. 7 - Flussi informativi

L'Associazione si impegna a rispettare tutti gli adempimenti e le scadenze temporali relativi alle rilevazioni di carattere statistico-informativo richieste dalla Regione F.V.G. e dall'AsFO, secondo la normativa vigente e nell'ambito della reciproca collaborazione.

L'Associazione, inoltre, fornirà a cadenza trimestrale alla S.C. "Rete delle Cure intermedie e palliative - Hospice" dell'AsFO i dati di attività secondo criteri concordati finalizzati alla valutazione anche qualitativa dell'offerta, utilizzando il modello di raccolta dati Aziendale allegato alla presente convenzione.

Art. 8 – Inadempienze e risoluzione, revoca e sospensione dell'accordo

L'Associazione provvede a segnalare tempestivamente all'Azienda ogni circostanza che possa ostacolare il regolare svolgimento delle attività oggetto dell'accordo.



Eventuali inadempienze da parte dell'Associazione devono essere contestate dall'AsFO per iscritto e con la fissazione di un termine perché le stesse siano rimosse, pena la revoca dell'accordo. Trascorso inutilmente il termine concesso, l'AsFO potrà avviare la procedura di revoca.

Indipendentemente da quanto previsto ai commi precedenti, l'AsFO ha la facoltà di revoca immediata del presente accordo in presenza di intervenuti cambiamenti nella responsabilità gestionale dell'Hospice o in presenza di significative variazioni degli elementi di cui alle premesse della presente convenzione.

La revoca o la sospensione dell'accreditamento, disposta dalla Direzione Centrale Salute determina la risoluzione o la sospensione del presente Accordo.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto.

L'Azienda ULSS si riserva, inoltre, di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri gravi e giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio, a fronte dell'accertamento dei quali potrà disporre la revoca della presente convenzione in caso di mancata rimozione delle cause dei gravi e giustificati motivi entro il termine all'uopo fissato.

Art. 9 - Controversie

Eventuali controversie in ordine all'esecuzione del presente accordo sono di competenza del giudice ordinario. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Pordenone.

Art. 10 - Registrazione

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa, sono ripartite tra i contraenti in parti uguali.

Art. 11 - Trattamento dei dati personali

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 101/2018 e dalla vigente normativa in materia, le Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della convenzione.



Il trattamento da parte dell'AsFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che l'Associazione dichiara di aver ricevuto in allegato alla convenzione.

Con la sottoscrizione dell'accordo l'Associazione dichiara espressamente di:

- assicurare l'adozione, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati trattati e a garantire la tutela dei diritti e libertà degli interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679. La verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la stipula del presente accordo del suo eventuale rinnovo o la stipula di ulteriori rapporti con l'azienda;
- mettere a disposizione dell'AsFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'Art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente rapporto;
- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite."

L'Associazione, per svolgere il servizio oggetto del presente accordo tratterà, su mandato dell'AsFO, i dati personali di titolarità della stessa; al riguardo sarà designata successivamente alla stipula della presente convenzione, con apposito atto scritto, limitatamente a tale trattamento, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679.



L'AsFO provvederà, con il citato atto, a fornire all'Associazione le istruzioni a cui questa dovrà attenersi nello svolgimento delle specifiche attività di trattamento di dati personali, in particolare per quanto riguarda modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati, categorie di interessati, obblighi e diritti delle Parti in merito alla protezione dei dati personali.

Art. 12 - Patto di integrità

L'Associazione si impegna ad attuare i principi previsti dalla L. 190/2012, segnalando alle competenti autorità eventuali profili di responsabilità penale dei soggetti coinvolti.

Le parti prendono atto e si impegnano a rispettare le previsioni del D.Lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter, qui di seguito riportato:

"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."

Art. 13 - Durata dell'accordo

Il presente accordo ha durata biennale a far data dall'01.07.2021 e fino al 31.12.2022 e potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, previo accordo delle parti, qualora dovessero intervenire innovazioni normative in materia o modifiche organizzative che interessino le due Aziende.

L'accordo potrà essere rinnovato mediante apposito provvedimento deliberativo. Alla naturale scadenza e nelle more del suo rinnovo, quanto previsto nel presente atto continua ad applicarsi in regime di *prorogatio*, fino alla stipula di un nuovo accordo.

Qualora una delle parti intenda recedere dall'accordo dovrà provvedere, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata, a darne disdetta formale che avrà effetto dopo due mesi dall'avvenuta comunicazione.

Letto, firmato e sottoscritto a Pordenone il 23 luglio 2021

Associazione
Via di Natale onlus
(Per ~~Ind. Loris Scian~~)

Azienda sanitaria
Friuli Occidentale
(Dott. Joseph Polimeni)

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si confermano per iscritto le disposizioni degli artt. 2 (tariffa giornaliera e volume di attività), 5 (attività di controllo esercitabili da AsFO), 8 (inadempienze e risoluzione, revoca e sospensione dell'accordo) e 9 (Foro esclusivo competente)

Associazione
Via di Natale onlus
(Per ~~Ind. Loris Scian~~)

Azienda sanitaria
Friuli Occidentale
(Dott. Joseph Polimeni)

Allegato n. 1 alla Convenzione tra ASFO e Associazione Via di natale.

Modello di raccolta dati per Hospice Via di Natale


Rilevazione trimestrale per ciascun utente da trasmettere all'ASFO:

ELENCO CAMPI

- 1 N. cartella
- 2 Cognome
- 3 Nome
- 4 Data di nascita
- 5 Comune di Nascita
- 6 Codice fiscale
- 7 Comune di residenza
- 8 Data di accoglienza
- 9 Data di decesso/dimissione
- 10 Cod. provenienza
- 11 Provenienza
- 12 Cod. destinazione
- 13 Destinazione
- 14 Patologia

formato estrazione xls





Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 30/07/2021 12:24:34
IMPRONTA: 2D439E9F34DF354B99F15672405C51F05538C42E79B0CFC0BCBE1A53C791C67F7
5538C42E79B0CFC0BCBE1A53C791C67F7F5956FA9BCBCE13421CE66E54275AEBF9792B8FF633C62343BEDFA1D6ACF701DB
5956FA9BCBCE13421CE66E54275AEBF9792B8FF633C62343BEDFA1D6ACF701DB
792B8FF633C62343BEDFA1D6ACF701DBDBC294D67A566A62F94211F1A0ABBA30

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R311L483A
DATA FIRMA: 30/07/2021 13:57:41
IMPRONTA: 55156E9BAF7A7E0F96755CFBCBE1B47C70589DEEB09BF242890B5C6B4E2A5C780
0589DEB09BF242890B5C6B4E2A5C780F05A66F73D887F988E643934E2769DF23D
F05A66F73D887F988E643934E2769DF23DA00B222B5AE234987706620EE99AFA
A00B2522B5AE234987706620EE99AFA7389BA4462E947F2EB25DA86FAFF4E0A

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCR66H19B940W
DATA FIRMA: 30/07/2021 14:04:24
IMPRONTA: 485697B1227A047057F5AE741E53CCFB819E62615EAD3ED8A7ABA69D0720B0
B19E62615EAD3ED8A7ABA69D0720B076FAAD956FCBEF171A637F262743F63D
76FAAD956FCBEF171A637F262743F63D1AC1AEF3118502ED07142BC5160EB836
1AC1AEF3118502ED07142BC5160EB836B6693CB39FEE58258E440A36A52C7CC77

NOME: JOSEPH POLIMENTI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 30/07/2021 14:11:36
IMPRONTA: 84F0C43344AA67F4B363ADBD08AD5C471E6944B853130A841B0A93A6D8E47A9AB
1E694E853130A841B0A93A6D8E47A9AB338095E9A9B289A1E4259E196B9A7837
338095E9A9B289A1E4259E196B9A78378DA28452F6F24936B437A6AAFF08A8F
8DA28452F6F24936B437A6AAFF08A8F8B1EE32FDA665461C7E3DBD16E6F266